



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- 1) dr. Raffaella Genovese Presidente
- 2) dr. Vincenza Totaro
- 3) dr. Sebastiano Napolitano rel.

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 08/05/2023, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2814/2020 R.G. LAVORO E PREVIDENZA

TRA

MASTROIANNI Anna Maria, generalizzata in atti
rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Soriano

APPELLANTE

E

INPS in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso , Ida Verrengia e Luca Cuzzupoli

APPELLATO

OGGETTO: Assegno sociale. Requisito economico dello stato di bisogno.
Donazione di beni immobili prima della domanda amministrativa.

CONCLUSIONI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di SMCV n° 1607/2020, pubblicata in data 8.6.2020, in atti, che aveva rigettato la domanda tendente ad ottenere la corresponsione dell'assegno sociale a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa - 08.06.2016- rigettata dall'Istituto resistente con la seguente motivazione “*la S.V. e il coniuge hanno donato degli immobili*”.

Nel giudizio di primo grado la ricorrente deduceva l'illegittimità delle motivazioni addotte dall'INPS ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti anagrafici e reddituali per poter fruire dell'assegno sociale.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che in particolare, eccepiva l'assenza del requisito economico dello stato di bisogno, atteso che la ricorrente ed il proprio coniuge, avevano donato - in prossimità della domanda di assegno sociale - numerosi beni immobili e che il reddito del nucleo familiare (ante donazione) non avrebbe consentito il riconoscimento della prestazione richiesta. Inoltre, evidenziava che la volontarietà con cui aveva rinunciato a tale forma di reddito preclude la possibilità di richiedere l'assegno sociale in quanto trattasi di prestazione di natura strettamente sussidiaria.

Il GL, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso “considerato che la ratio della norma istitutiva dell'assegno sociale è quella di tutelare situazioni di bisogno effettivo e non altrimenti rimediabili, e considerato che, nella fattispecie esaminata, la ricorrente risulta proprietaria di beni immobili, di cui si è volutamente spogliata senza ricavarne alcun reddito”.

L'appellante censura la sentenza impugnata per erronea interpretazione della *Legge n. 335/1995*; assume invero la Difesa dell'appellante che il requisito reddituale, per ottenere la prestazione in oggetto, non sarebbe rappresentato

da qualsiasi fonte potenziale di reddito o dal reddito “*percepibile*” nell’anno di riferimento, ma solo ed esclusivamente dal reddito percepito dall’interessato e che, nel caso di specie: “*non si deve prendere in considerazione il valore dichiarato degli immobili donati che per la cronaca non è di euro 178.000,00 ma di euro 97.121,00 (cfr contratto di donazione allegato), né la possibilità degli stessi di essere potenzialmente produttivi di reddito (locandoli), ma il reddito coniugale effettivamente percepito che è composto dalla **rendita catastale** di euro 1.443,00 più il reddito del contratto di locazione di euro 3.534,00 e la pensione del coniuge di euro 5.366,00 (Cfr Modelli . 730 2016 allegati) con un ammontare complessivo di circa 10.343,00 euro , rimanendo al disotto della soglia prevista (di euro 11.634,00 nel 2016) per conseguire la prestazione ridotta*”; concludendo che “*seppure non avesse donato quegli immobili, avrebbe dovuto percepire ugualmente l’assegno sociale nella misura ridotta proporzionalmente al proprio reddito*”

Costituito il contraddittorio, l’INPS chiede il rigetto dell’appello per infondatezza dei motivi proposti e la conferma della sentenza impugnata.

Il fascicolo è stato assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell’intero ruolo a decorrere dal 16 novembre 2022), all’odierna udienza sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori delle parti la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello proposto è infondato.

L’appellante censura la statuizione di primo grado sotto il profilo dell’erronea interpretazione della norma che prevede il requisito reddituale necessario ad ottenere l’assegno sociale.

È circostanza incontestata che la ricorrente ed il coniuge hanno donato, “in prossimità della domanda di AS” numerosi immobili.

Le censure indicate dalla ricorrente a sostegno della sua domanda appaiono prive di pregio.

Infatti, all'[art. 3 co. 6 della legge 8 agosto 1995 n.335](#), con cui viene istituita la prestazione dell'assegno sociale, nel definire i requisiti reddituali che consentono di beneficiare della prestazione, viene precisato che *"Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"*.

Laddove utilizza la locuzione "di qualsiasi natura" la disposizione di legge intende che debba essere preso in considerazione anche il valore dichiarato degli immobili oggetto di donazione, al fine della valutazione complessiva della condizione reddituale della ricorrente.

Se si tiene conto di ciò, è evidente che la ricorrente, a fronte della pluralità di donazioni concluse, poco prima della presentazione della domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'assegno sociale, non ha fornito alcuna prova che la condizione reddituale in cui è venuta a trovarsi successivamente, non sia stata per lei peggiorativa e da lei volutamente determinata, come all'opposto le sue stesse argomentazioni inducono a credere.

In particolare, la ricorrente non ha fornito nessuna giustificazione degli atti di liberalità effettuati assieme al marito, che abbia qualche inferenza con la sua condizione reddituale presente e futura, come, per mera ipotesi, si sarebbe potuto sostenere quando fosse stata provata la necessità di oneri di manutenzione dell'immobile o di un livello di imposizione fiscale che i coniugi non sarebbero stati in grado di sostenere per il futuro.

Tenendo conto che valutazioni del genere non sono state neppure allegate, è evidente che l'unica conclusione che può trarsi dalla decisione di donare è che la ricorrente, unitamente al marito, abbia volutamente determinato per sé, con la spoliazione dei beni, una condizione di impoverimento reddituale.

Si ritiene, allora, che la condotta della ricorrente abbia giocato un ruolo determinante nella precostituzione dello stato di bisogno addotto quale presupposto del riconoscimento dell'assegno sociale, diversamente non spettante, per cui la prestazione richiesta non può essere riconosciuta.

Per le suesposte considerazioni, si impone, quindi, il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.

Nulla per le spese ai sensi dell'art.152 disp att. cpc

Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando così provvede:

Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata

Nulla per le spese ai sensi dell'art.152 disp att. cpc

Contributo unificato come in motivazione

Così deciso in Napoli, il 8.05.2023

Il Consigliere est.
dr. Sebastiano Napolitano

Il Presidente
dr. Raffaella Genovese